

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente le opposizioni contro le espropriazioni
promosse dalla Verzasca S.A. per la costruzione dell'impianto idroelettrico
della nuova Verzasca

(del 14 aprile 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci pregiamo trasmettervi gli atti relativi alle opposizioni della Cartiera di Locarno S.A. in Tenero e LLCC contro le espropriazioni promosse dalla Verzasca S.A. in Lugano per la costruzione dell'impianto idroelettrico della Nuova Verzasca.

La fattispecie è la seguente :

1. Con decreto legislativo 3 dicembre 1959 codesto Gran Consiglio ha accordato alla Verzasca S.A. con sede in Lugano la concessione di utilizzare le acque della Verzasca e dei suoi affluenti.
L'art. 12 di tale decreto stabilisce che « al concessionario è accordato conformemente alla legislazione federale, il diritto di espropriazione per l'esecuzione delle opere necessarie per la costruzione e l'esercizio dell'impianto come pure per l'acquisto di altri diritti, che ostacolassero l'esecuzione del progetto ».
2. Statuendo su istanza 22 novembre 1960 della Società concessionaria, il presidente della Commissione federale di stima del VII circondario, con decreto 2 dicembre 1960, ha dichiarata aperta a datare dal 6 dicembre 1960 nei Comuni di Gordola e di Tenero-Contra la procedura di espropriazione relativa alla costruzione della diga e della sottostazione, lotto 11.
3. Alcune persone fisiche e giuridiche, pur non essendo proprietarie di fondi inclusi nelle tabelle di espropriazione o titolari di diritti reali o personali relativi ai fondi compresi nelle stesse tabelle, hanno notificato per il tramite della Cancelleria comunale del Comune interessato le loro opposizioni alla espropriazione e le loro domande intese a modificare i piani.

Si tratta in particolare di :

- la Cartiera di Locarno S.A., Tenero, la quale ha chiesto (per quel che concerne le opposizioni e le domande intese a modificare i piani) che gli atti venissero trasmessi al Consiglio federale perchè lo stesso avesse ad esprimere la procedura giusta l'art. 46 cpv. 2 LUFJ sull'obbligo o no, da parte della Cartiera di Locarno S.A., di cessione dei diritti di utilizzazione ;
che il Consiglio federale avesse a negare alla Verzasca S.A. l'espropriazione dei diritti di utilizzazione della Cartiera di Locarno S.A. ;
che i piani dell'opera progettata dalla Verzasca S.A. fossero modificati secondo la variante A del rapporto tecnico della Hydraulik A.G. di Zurigo del 29 dicembre 1960 ;
che i danni insorgenti alla Cartiera di Locarno S.A. nonostante la modifica dei piani fossero risarciti in natura ;
che eventualmente venisse riconosciuto un diritto al risarcimento in natura alla Cartiera di Locarno S.A., nel senso che la Verzasca S.A. fosse obbli-

gata a fornire un regolare deflusso di 6 m³ al secondo d'acqua nel canale di adduzione e nel senso che la Verzasca S.A. fosse obbligata a fornire alla Cartiera di Locarno S.A. una quantità minima di 14.000 litri al minuto di acqua del sottosuolo della medesima qualità attuale, secondo gli accertamenti della EAWAG, i particolari della fornitura e dei controlli dovendo essere ancora ulteriormente precisati ;

- il Comune di Tenero-Contra, il quale chiedeva la modifica dei piani di esecuzione ;

- i signori ed enti :

Stabilimento agricolo di cura, Tenero
Pedrazzini Ivanohe, Tenero
Leoni Vittore, Minusio
Cartiera S.A., Tenero
Cattori Giuseppe e Remigio, Tenero
Sutter Anna ved. fu Leo, Tenero
Teco S.A., Tenero,

in quanto titolari di diritti d'acqua ;

Balemi Fratelli fu Goivanni, Tenero
Bisi Egidio fu Alessandro, Tenero
Bisi Paolino fu Alessandro, Tenero
Bertolazzi Alfonso, Tenero
Canevascini Eredi fu Mario
Cartiera S.A., Tenero
Cattori Giuseppe e Remigio, Tenero
Cattori Caterina ved. fu S., Tenero
Giacometti Abele, Minusio
Motta Enrico, Locarno
Sciaroni Pietro fu Antonio, Tenero
Stabilimento agricolo di cura, Tenero
Sutter Ermanno fu Baldassare, Tenero
Sutter Anna ved. fu Leo, Tenero
Swiss Jewel & Co S.A., Tenero
Comune di Tenero-Contra
Canevascini Attilio fu Ferd.,

in quanto proprietari di pozzi, i quali si sono opposti all'espropriazione ed hanno chiesto la modifica dei piani di esecuzione ;

- il signor Maurilio Fry fu Carlo, Tenero,

il quale ha chiesto che «previo sopralluogo sia constatata l'esistenza del suo pozzo, la sua capacità di erogazione d'acqua, la posizione ecc. ecc. ».

4. Con decisione 4 aprile 1961 la Commissione federale di stima, pronunciandosi in tema di anticipata immissione in possesso, ha negato la legittimazione attiva degli opposenti sopra indicati, le loro opposizioni non rientrando nell'ambito della procedura espropriativa promossa per la costruzione della diga e della sottostazione in territorio dei Comuni di Gordola e di Tenero-Contra, lotto 11 : a mente della Commissione federale di stima tali opposizioni non sono pertanto idonee ad impedire che sia concessa l'anticipata immissione in possesso relativamente ai diritti che formavano l'oggetto di quella procedura espropriativa.
5. Con istanza 5 maggio 1961 la Cartiera di Locarno S.A. si è rivolta al Consiglio federale domandando, per quel che ci interessa, che il Consiglio federale avesse ad avocare a sè la procedura a decidere sull'opposizione interposta presso la Cancelleria comunale di Tenero-Contra.

Con risoluzione 6 ottobre 1961 il Consiglio federale ha respinto, in quanto ricevibili, le domande della Cartiera di Tenero S.A.

A mente del Consiglio federale, trattandosi di espropriazione in favore di impianti idraulici, è riservato giusta l'art. 55 cpv. 2 LE il diritto dell'Autorità concedente di decidere le contestazioni conformemente all'art. 46 cpv. 2 LUF. Secondo quest'ultima disposizione le contestazioni circa l'obbligo di cessione sono decise dall'Autorità concedente.

Autorità concedente essendo nel caso concreto codesto Gran Consiglio, anche le opposizioni devono essere decise da codesta Autorità.

6. Con reclamo 3 giugno 1961 la Cartiera di Locarno S.A. si è aggravata al Tribunale federale chiedendo (sempre per quel che ci interessa), con domanda modificata dopo la decisione del Consiglio federale, che gli atti di espropriazione e segnatamente l'opposizione 4 gennaio 1961 della reclamante ed il progetto della Hydraulik A.G. prodotto dalla reclamante il 29 dicembre 1960 venissero trasmessi a codesto Gran Consiglio, autorità concedente.

Con sentenza 8 novembre 1961 il ricorso veniva parzialmente accolto nel senso che il presidente della Commissione federale di stima è stato invitato a trasmettere a codesto Gran Consiglio le opposizioni e le domande non liquidate nella procedura di espropriazione ed eventualmente il suo preavviso.

In data 19 gennaio 1962 il presidente della Commissione federale di stima ha trasmesso gli atti al Consiglio di Stato a destinazione di codesto Gran Consiglio.

7. In un secondo tempo, su istanza 11 luglio 1962 della Verzasca S.A., il presidente della Commissione federale di stima, con decreto 4 settembre 1962, ha dichiarata aperta a datare dal 7 settembre 1962 nei Comuni di Gordola e di Mergoscia la procedura di espropriazione relativa alla formazione del bacino di accumulazione che verrà a crearsi con la costruzione della diga di Contra.

8. Con notifica 27 settembre 1962 i signori Virgilio e Beatrice Marci in Gordola si sono opposti all'espropriazione, domandando in subordine la modifica dei piani.

L'opposizione è stata mantenuta in sede di udienza di conciliazione: la Commissione federale di stima in data 21 agosto 1962 ha quindi trasmesso gli atti a codesto Gran Consiglio per il tramite del Consiglio di Stato.

9. Infine su istanze 27 dicembre 1962 e 28 gennaio 1963 della Verzasca S.A., il presidente della Commissione federale di stima, con decreto 6 febbraio 1963, ha dichiarata aperta a datare dal febbraio 1963 nei Comuni di Tenero, Gordola, Minusio e Locarno la procedura di espropriazione per l'acquisto dei diritti di acqua a conoscenza dell'ente espropriante che ostacolassero o venissero toccati dall'esecuzione del progetto.

10. Alla procedura di espropriazione si sono opposti i seguenti signori ed enti:

nel Comune di Tenero:

la Cartiera di Locarno S.A., Tenero, la quale chiede che gli atti vengano rimessi a codesto Gran Consiglio, che venga rifiutato all'ente espropriante il diritto di espropriazione e in via subordinata la fornitura in natura di un equivalente d'acqua bastevole attraverso determinati accorgimenti tecnici;

Attilio Canevascini, Tenero, il quale chiede che gli venga garantita l'acqua necessaria alla sua azienda agricola, attualmente attinta dal canale della Cartiera di Locarno S.A.;

Maurilio Frey, Tenero, il quale conferma la propria richiesta del 1961;

Tenuta agricola del DNS, Tenero

Pedrazzini Ivanohe, Tenero

Leoni Vittore, Minusio
Cattori Giuseppe e Remigio, Tenero
Teco S.A., Tenero
Karton und Papierfabrik Deisswil A.G., Deisswil (BE)

come titolari di diritti d'acqua ;

Balemi Fratelli fu Giovanni, Tenero
Bisi Egidio fu Alessandro, Tenero
Bisi Paolino fu Alessandro, Tenero
Bertolazzi Alfonso, Tenero
Cattori Giuseppe e Remigio, Tenero
Cattori Caterina ved. fu Silvio, Tenero
Giacometti Abele, Minusio
Motta Enrico, Locarno
Sciaroni Pietro fu Antonio, Tenero
Tenuta agricola del DNS, Tenero
Sutter Ermanno, Tenero
Karton und Papierfabrik Deisswil AG., Deisswil
Swiss Jewel & Co. S.A., Locarno
Comune di Tenero-Contra

come proprietari di pozzi i quali si oppongono all'espropriazione e chiedono la modifica dei piani ;

Eredi Canevascini, Tenero, i quali chiedono che venga loro garantita l'acqua necessaria alla loro azienda agricola finora prelevata da un pozzo di loro proprietà ;

nel Comune di Gordola :

Vallerana S.A., Locarno, la quale si oppone all'espropriazione e chiede la modifica dei piani in tutela dei diritti d'acqua e dei pozzi ;

Luciano Pedroia, Minusio, il quale si oppone all'espropriazione come proprietario di due pozzi.

Le altre notifiche (Luigi Beresini e Pierino Berri, Vogorno ; Alfonso Scamara, Gordola ; Anania Gianettoni, Minusio ; Comune di Minusio ; Luigi e Francesco Genardini, Gordola) concernono richieste di indennità : qualora esse dovessero essere intese come opposizioni, valgono anche per loro le argomentazioni in seguito addotte.

Una conciliazione non essendo stata possibile, il 9 dicembre 1963 la Commissione federale d'istima ha trasmesso gli atti a codesto Gran Consiglio per il tramite del Consiglio di Stato.

11. Giusta l'art. 55 cpv. 2 LE rimane riservato, nelle espropriazioni in favore di impianti idraulici, il diritto dell'Autorità concedente di decidere le contestazioni, in conformità dell'art. 46 cpv. 2 LUF.

Quest'altra norma stabilisce a sua volta che le contestazioni circa l'obbligo di cessione sono decise dall'Autorità concedente.

Attraverso queste due disposizioni l'Autorità concedente viene cioè sostituita al Consiglio federale nelle competenze spettanti a quest'ultimo giusta la LE. Con quest'unica diversità l'espropriazione in favore di impianti idraulici, e segnatamente la procedura d'opposizione, è retta dai medesimi principi che vigono in linea generale per ogni espropriazione.

In particolare con le « contestazioni » giusta gli art. 55 cpv. 2 LE e 46 cpv. 2 LUF non possono venir intese tutte le generiche opposizioni contro la concessione del diritto di utilizzazione di forze idrauliche (opposizioni che possono già essere proposte all'atto della domanda di concessione — art. 60 cpv. 2 LUF —) o contro la realizzazione degli impianti necessari all'utiliz-

zazione stessa, bensì soltanto le opposizioni in diretto rapporto con il diritto di espropriazione accordato al concessionario.

Anzi sulla base della formulazione circa « l'obbligo di cessione » usata dall'art. 46 cpv. 2 LUFi il diritto di opposizione in sede di espropriazione giusta la LUFi parrebbe più limitato di quello previsto di regola dalla LE.

Convincente si appalesa però l'opinione del comm. Hess (« Das Enteignungsrecht des Bundes » n. 8 all'art. 56 LE), secondo cui nel caso di espropriazione destinata a consentire la realizzazione di impianti idroelettrici, l'Autorità concedente è competente a decidere tutte le opposizioni giusta l'art. 35 LE, e cioè le opposizioni all'espropriazione in senso stretto (comprese le domande intese a modificare i piani — art. 30 cpv. 1 lett. b LE —) e le domande secondo gli articoli da 7 a 10 LE.

12. Non importa decidere se le opposizioni sollevate nella prima fase della procedura di espropriazione siano state premature e se debba quindi venir negata (come ha convincentemente ritenuto la Commissione federale di stima nella citata decisione 4 aprile 1961) la legittimazione attiva degli opposenti oppure se le opposizioni stesse come sembra reputare il Tribunale federale siano state giustificate già in questa prima fase, dalla minaccia diretta per i diritti reali degli opposenti.

Infatti le medesime opposizioni sono state riproposte nella terza fase della procedura di espropriazione, volta specificamente all'acquisto dei diritti di acqua inconciliabili con l'esecuzione del progetto della Verzasca S.A.

13. Ciò premesso, passiamo ad esaminare le singole contestazioni iniziando da quelle della principale interessata, e cioè la Cartiera di Locarno S.A.

Quest'ultima, con le sue domande formulate a due successive riprese e articolate, in modo invero non chiaro, in una serie di subordinate, tende sostanzialmente ad opporsi in via principale all'espropriazione dei propri diritti di acqua, e ad ottenere, in via eventuale, il risarcimento in natura per l'acqua sottratta.

A mente del già citato comm. Hess (n. 3 segg. all'art. 35 LE) un'opposizione assoluta ad un'espropriazione può essere formulata allorché mancano i requisiti per il conferimento del diritto di espropriazione: non è chi non veda come un'opposizione così motivata doveva semmai essere fatta valere contro il decreto legislativo di concessione.

Neppure può essere seriamente contestato che per la realizzazione dell'opera secondo i piani dell'ente espropriante sia necessaria un'espropriazione nella misura dallo stesso richiesta.

Né sono realizzati nella fattispecie gli altri casi ipotizzati sotto lett. b/f dal comm. Hess (ibidem).

Quanto all'altro problema di sapere se non possa la Cartiera di Locarno S.A. esigere una modifica dei piani, se cioè lo scopo dell'opera non possa essere raggiunto con una minore incidenza sui diritti dell'espropriata, va rilevato che una simile domanda era stata effettivamente avanzata con l'allegato d'opposizione 4 gennaio 1961: chiedeva allora la Cartiera di Locarno S.A. che l'acqua non venisse condotta dalla centrale sotterranea nel Lago Maggiore, ma immessa nuovamente nel letto naturale della Verzasca: tale modifica avrebbe comportato una riduzione di m. 12 del salto sfruttabile da parte della Verzasca S.A., ma consentito alla Cartiera di Locarno S.A. di continuare a sfruttare una parte di tale differenza di salto come in passato.

Nel più recente allegato di opposizione 22 aprile 1963 questa domanda è stata abbandonata (cfr. pag. 48 lett. b): rimangono quindi soltanto in discussione le richieste fondate sull'art. 10 LE che tendono a garantire alla Cartiera di Locarno S.A. un risarcimento in natura per l'acqua sottratta.

E' opportuno osservare che non è possibile distinguere rigorosamente fra una domanda di modifica dei piani ed una domanda derivante dall'art. 10 LE, anche quest'ultima presupponendo un certo cambiamento dei piani per la realizzazione di impianti supplementari volti ad offrire l'equivalente d'acqua bastevole.

Di modifica dei piani in senso stretto possiamo parlare soltanto se l'impianto stesso dell'ente espropriato deve essere modificato nella sua struttura in modo da non ledere o ledere in misura inferiore i diritti di terzi.

La discussione è del resto più formale che sostanziale.

14. Anche la decisione sulle richieste giusta l'art. 10 LE, secondo l'opinione della dottrina più autorevole (cfr. comm. Hess n. 8 all'art. 55 LE), rientra nelle competenze dell'Autorità concedente, vale a dire di codesto Gran Consiglio.
15. Va premesso, in linea di fatto, che la Cartiera di Locarno S.A. utilizza tanto l'acqua della Verzasca quanto quella del sottosuolo.

L'acqua della Verzasca viene usata per i seguenti scopi :

1. per produrre energia mediante due turbine proprie ;
2. per assottigliare ed asportare le acque luride ;
3. come fonte sussidiaria per la fabbricazione della carta ;
4. come riserva in caso d'incendio ;
5. per adempiere agli impegni verso i titolari di diritti d'acqua a scopo di irrigazione.

L'acqua del sottosuolo viene usata per i seguenti scopi :

6. per la fabbricazione della carta ;
7. per la fornitura di acqua potabile alla fabbrica stessa, ad appartamenti e case d'abitazione di dipendenti ed al camping del TCS.

Tali usi sono espressamente riconosciuti dalla Verzasca S.A. con lettera 27 febbraio 1961 alla Commissione federale di stima : manca quello come riserva in caso d'incendio, dato che questo uso non era stato menzionato nel primo allegato d'opposizione.

16. Giusta l'art. 10 LE la fornitura di un equivalente d'acqua bastevole può essere imposta all'ente espropriante soltanto nel caso che l'espropriazione tocchi l'acqua indispensabile ad un fondo : dal profilo giuridico dovrebbe quindi essere preliminarmente accertato se tutti gli usi sopra elencati abbiano questo carattere.

La stessa Cartiera di Locarno S.A. riconosce che l'acqua destinata alla produzione di energia non è indispensabile, l'energia così prodotta potendo essere sostituita con energia d'altra provenienza : nè pare pertinente l'osservazione che solo l'impianto proprio può offrire la sicurezza di una fornitura senza interruzioni, atteso che anch'esso può essere oggetto dei medesimi guasti cui è esposto l'impianto dell'eventuale fornitore.

In linea generale anche per gli altri usi (sub. 2., 3., 4. e 5.) dell'acqua della Verzasca stessa può chiedersi se essa debba essere considerata elemento indispensabile oppure se, pur non misconoscendo il pregiudizio della Cartiera di Locarno S.A. in caso che essa venisse a mancare, essa non possa essere sostituita, in particolare dall'acqua del sottosuolo.

17. La discussione di principio è però in larga misura superata dal fatto che con la già citata lettera 27 febbraio 1961 alla Commissione federale di stima la Verzasca S.A. ha assunto il preciso impegno di assicurare alla Cartiera di Locarno S.A., a proprie spese, l'equivalente d'acqua bastevole.

Con lettera 26 marzo 1964 la Verzasca S.A. ha concretamente prospettato la seguente soluzione :

- costruzione nella zona del ponte esistente sulla strada cantonale fra i Comuni di Gordola e Tenero-Contra di una nuova centralina di dotazione, alimentata con la galleria di adduzione del vecchio impianto dalla presa di Corippo fino al castello d'acqua sopra Gordola. Tale centralina dovrebbe essere munita di un by-pass, così da assicurare un certo deflusso anche durante eventuali arresti per revisioni ;
- costruzione di un pozzo d'infiltrazione nelle immediate vicinanze dell'esistente centrale OECL ;
- costruzione di diverse piccole dighe e di un sistema di telemisura di invaso nel canale di proprietà della Cartiera di Locarno S.A. tra la esistente centrale OECL e la fabbrica in modo da poter mantenere pieno il canale stesso.

Naturalmente, la necessità della costruzione di un pozzo d'infiltrazione potrà essere stabilita in modo definitivo soltanto quando, cessato il deflusso dell'acqua nell'alveo del fiume per l'accumulazione del bacino di Vogorno, l'EAWAG sarà in grado di controllarne gli effetti sulla falda freatica del delta della Verzasca.

Attraverso questi accorgimenti le esigenze della Cartiera di Locarno S.A. potrebbero essere completamente soddisfatte.

Infatti :

- l'energia prodotta dalla centralina di dotazione sarebbe messa parzialmente a disposizione della Cartiera di Locarno S.A. per compensare la mancata produzione in proprio di energia (punto 1) ;
- la Cartiera di Locarno S.A. potrebbe prelevare dal canale eventuale acqua per la fabbricazione a titolo sussidiario (punto 3) ;
- lo stesso dicasi per la riserva d'acqua in caso d'incendio : l'acqua proveniente dal canale potrebbe servire ad alimentare motopompe (punto 4) ;
- lo stesso dicasi ancora per le pretese dei titolari di diritti d'acqua, i quali potrebbero attingere le quantità d'acqua loro necessarie dalla parte superiore del canale (punto 5) ;
- per quel che è dei punti 6 e 7 il problema s'identifica con quello di garantire che la falda freatica nella zona di Tenero-Contra rimanga immutata, sia per qualità, sia per quantità. Si osservi per inciso che la questione qualitativa si pone unicamente per la Cartiera di Locarno S.A., a dipendenza delle sue esigenze tecniche di fabbricazione, e non per gli altri titolari di pozzi, che potrebbero far capo all'acqua del lago.

Indipendentemente da ciò, determinante è il fatto che anche l'integrità della falda freatica può essere garantita sotto ogni aspetto, attraverso appunto la costruzione di un pozzo d'infiltrazione.

Questa soluzione è stata suggerita da un'autorità indiscussa come il perito dott. Nänni dell'EAWAG, il quale, sulla base dei risultati ottenuti con un piccolo pozzo di infiltrazione sperimentale, è stato recentemente in condizione di confermare che attraverso il procedimento da lui proposto, la falda freatica non subirà nessuna modifica né qualitativa né quantitativa (cfr. supplemento di perizia 24 febbraio 1964 su mandato della Pretura di Locarno-Campagna). Resterebbe la questione delle acque luride, a proposito delle quali è necessario subito rilevare che il modo di evacuazione attualmente praticato dalla Cartiera di Locarno S.A. non è conforme alle prescrizioni legali (cfr. perizia del dott. Märki dell'EAWAG sempre su mandato della Pretura di Locarno-Campagna).

A prescindere da ciò, nella già citata lettera 26 marzo 1964 la Verzasca S.A. si è dichiarata disposta alla posa di una canalizzazione fra la fabbrica e la foce del canale della Ressiga nonchè alla eventuale costruzione di un piccolo impianto di pompaggio per evitare l'inconveniente estetico della colorazione dell'acqua del lago nel punto di sbocco (colorazione già però appariscente allo stato attuale) : anche a mente del perito dott. Märki il problema delle acque luride è piuttosto d'ordine estetico che d'ordine igienico.

18. Preso atto che secondo il giudizio del perito dott. Nänni attraverso la costruzione di un pozzo di infiltrazione la falda freatica può essere mantenuta integra nella sua qualità e quantità, cosicchè l'impianto della Verzasca S.A. non incide sull'utilizzazione da parte della Cartiera di Locarno S.A. dell'acqua del sottosuolo ; preso atto che attraverso la costruzione di una centralina di dotazione e gli altri accorgimenti accessori può essere offerta alla Cartiera di Locarno S.A. la sostituzione in natura dell'altra acqua, che senza essere forse indispensabile, è comunque necessaria e financo la sostituzione in natura dell'acqua (certamente non indispensabile) utilizzata per produrre energia elettrica, il Consiglio di Stato non reputa che codesto Gran Consiglio debba definire in tutti i particolari tecnici gli impianti di sostituzione che dovranno essere eseguiti dalla Verzasca S.A.

In particolare non tocca a codesto Gran Consiglio di stabilire la portata della prevista centralina di dotazione, fermo restando che essa deve garantire alla Cartiera di Locarno S.A. gli usi sub 3, 4 e 5.

Non può essere invece fatto obbligo alla Verzasca S.A. di rifondere in natura alla Cartiera di Locarno S.A. tutta l'energia elettrica che essa produce o potrebbe produrre in forza del suo diritto l'acqua, tale fornitura costituendo una prestazione volontaria della Verzasca S.A. che oltrepassa ciò che potrebbe esserle imposto giusta l'art. 10 LE.

L'imposizione di un simile obbligo presupporrebbe del resto che preliminarmente venga determinata la portata dell'esistente diritto d'acqua della Cartiera di Locarno S.A. : su tale portata verte fra le parti una contestazione, la cui decisione non rientra nelle competenze di codesto Gran Consiglio.

Appare certo invece che se la centralina di dotazione dovesse fornire alla Cartiera di Locarno S.A. un risarcimento in natura insufficiente per l'energia elettrica sottratta, l'espropriata potrebbe esigere di essere risarcita pecuniariamente secondo i principi espropriativi generali.

Più generalmente reputa il Consiglio di Stato che spetta alla Commissione federale di stima di accertare se i provvedimenti imposti da codesto Gran Consiglio per la salvaguardia della falda freatica e dell'altra acqua (costruzione di un pozzo d'infiltrazione e di una centralina di dotazione) costituiscono già un risarcimento in natura completo per la Cartiera di Locarno S.A. oppure se essa ha diritto ad un'ulteriore indennità espropriativa (cfr. per analogia comm. Hess n. 39 all'art. 7 LE).

19. Per quel che precede il Consiglio di Stato propone a codesto Gran Consiglio di respingere l'opposizione della Cartiera di Locarno S.A., ritenuto che la Verzasca S.A. abbia a garantire alla Cartiera di Locarno S.A. un equivalente d'acqua bastevole per gli usi sub 3, 4 e 5, assicurare l'integrità qualitativa e quantitativa della falda freatica nella zona di Tenero-Contra e trasportare le acque luride sino al lago, mediante costruzione di una centralina di dotazione, di un eventuale pozzo d'infiltrazione, di una canalizzazione per le acque luride nonchè ogni altro accorgimento che fosse necessario od opportuno.
20. Anche le altre opposizioni e domande intese a modificare i piani non possono essere accolte per le medesime considerazioni già svolte a proposito della opposizione sollevata dalla Cartiera di Locarno S.A.

Per i proprietari di pozzi non vi è infatti ragione di temere se la falda freatica non viene lesa dai lavori della Verzasca S.A.

Quanto ai titolari di diritti d'irrigazione, essi potranno continuare ad attingere l'acqua, da essi finora utilizzata, dal canale della Cartiera di Locarno S.A.

Il Consiglio di Stato propone quindi a codesto Gran Consiglio la reiezione anche di questi gravami.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Pellegrini

p. o. Il Cancelliere :

G. Beati
